

VII.

Patente di Coscrizione dell'anno 1804 (Racc. Leggi Pol. N. 4)
ed Osservazioni generali.

Della stessa, vanno specialmente rilevate le seguenti normative:

nei fogli d'iscrizione coscrizionali, dovevansi comprendere *gli abitanti*, le vedove ed il loro figli, legittimi ed illegittimi. — Gli esposti ricevevano il nome dei loro genitori di allevamento e dovevano comprendersi nei loro fogli di coscrizione (§ 6).

Secondo la *qualifica*: i sacerdoti (§ 8); i nobili ed i loro figli (§ 9); gl'impiegati e gli onoraziori.

Agli *indigeni*, appartenevano:

1. tutti quelli che nel luogo erano *nati*,
2. tutti quelli che nel luogo erano *nazionalizzati*.

La *nazionalizzazione* aveva luogo:

- a) mediante una *dimora di 10 anni*, nei paesi ereditari di coscrizione;
- b) senza riguardo alla durata della dimora:
 - mediante stabilimento (p. e. affittanza di un immobile);
 - mediante compera di fondi;
 - mediante acquisto della cittadinanza;
 - mediante accettazione come maestro d'arte;
 - mediante prestazione di servizio;
 - mediante ammissione in un ufficio; ed infine
 - mediante altro stabile collocamento.

(§ 26 Patente di Coscrizione 25 Ottobre 1804 Racc. L. Kropatschek N. 6381, Vol. 19, Pag. 395 ed Oesterreichische Verwaltungsgesetze del Dr. Leo Geller I. Band. pag. 229. — Vienna 1883).

Incolato — Osservazioni generali.

La Legge comunale del 24 Aprile 1859 B. L. I. N. 58. (V. Geller l. c. pag. 232), *non* ebbe vigore in Dalmazia, dove fino alla regolazione dei rapporti d'incolato, avvenuta nell'anno 1863, in tale argomento è applicabile, solamente per analogia, la Patente di Coscrizione dell'anno 1804, fino all'anno 1849, in cui entrò in vigore la Legge provvisoria